

Decreto Ministeriale 05/10/2010

Modifica dei disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC relativa all'inserimento dell'obbligo dell'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve, ad esclusione delle categorie di vini liquorosi, spumanti e frizzanti.

Doc. **410H05OT.004** di Origine Nazionale

emanato/a da: **Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali**
e pubblicato/a su: **Gazzetta Ufficiale Italiana n° 249 del 23/10/2010**

SOMMARIO

[NOTE](#)

[TESTO](#)

[Art. unico](#)

- § -

NOTE

- § -

TESTO

IL CAPO DIPARTIMENTO

delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. [1234/2007](#) del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. [479/2008](#) del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il regolamento (CE) n. [607/2009](#) della commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Vista la legge 10 febbraio 1992, [n. 164](#) , recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, [n. 61](#) , recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'[art. 15](#) della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti, in particolare, i disposti di cui ai comma 10 e 11 dell'[art. 6](#) del citato decreto legislativo n. 61/2010, ai sensi dei quali la previsione dell'obbligo in etichetta dell'annata di produzione delle uve

per i vini DOCG e DOC, ad esclusione delle categorie di vini liquorosi, spumanti e frizzanti, deve essere espressamente inserita nei relativi disciplinari di produzione;

Visti i decreti con i quali sono stati sinora approvati e modificati i disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC;

Vista la circolare ministeriale n. 9750 del 24 giugno 2010 con la quale sono stati forniti dei chiarimenti in merito all'applicazione di talune disposizioni del predetto decreto legislativo n. 61/2010, anche con riguardo alla disposizione in questione relativa all'obbligo dell'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve;

Ritenuto, in conformita' alla citata normativa, di dover inserire nei disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC finora approvati o modificati la previsione dell'obbligo dell'annata di produzione delle uve, con esclusione delle tipologie di vino appartenenti alle categorie dei vini liquorosi, spumanti e frizzanti, fatta altresì eccezione per i disciplinari che già contemplano detto obbligo;

Ritenuto altresì di prevedere le disposizioni di etichettatura per consentire lo smaltimento delle partite di vino derivanti dalla vendemmia 2009 e precedenti, relativamente alle categorie per le quali è stato introdotto l'obbligo in questione;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini espresso nella riunione del 24 settembre 2010;

Decreta:

Art. unico

1. Conformemente ai disposti di cui ai comma 10 e 11 dell'[art. 6](#) del decreto legislativo n. 61/2010, ad esclusione delle tipologie relative alle categorie dei vini liquorosi, spumanti e frizzanti, fatta altresì eccezione per i disciplinari di produzione che già contemplano l'obbligo dell'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve, i disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC finora approvati e modificati con i relativi decreti, sono modificati con l'inserimento, nell'apposito articolo concernente l'etichettatura, del seguente comma: «E' fatto obbligo di indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve».

2. Ad esclusione delle tipologie relative alle categorie dei vini liquorosi, spumanti e frizzanti e fatte salve le disposizioni più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari DOCG e DOC, le partite di vino provenienti dalla vendemmia 2009 e precedenti possono essere etichettate senza l'indicazione dell'annata e smaltite fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
